

PRODOTTO: "DONAZIONE FACILE"

COMPAGNIA: Stewart Title Limited è una compagnia assicurativa autorizzata dalla *Prudential Regulation Authority* e regolamentata dalla *Financial Conduct Authority* e dalla *Prudential Regulation Authority*, Registrata in Inghilterra e Galles al n. 2770166. Sede legale 11 Haymarket, London SW1V 4BP. La succursale italiana ha sede in Via G. Mengoni 4, 20121 Milano

Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Donazione *Facile* è una polizza danni a copertura del rischio (i) per l'acquirente di perdita del diritto di proprietà su beni immobili precedentemente oggetto di donazione e (ii) per la banca finanziatrice di cancellazione dell'eventuale garanzia ipotecaria concessa su tali beni immobili.



CHE COSA È ASSICURATO?

La polizza copre i soggetti assicurati e, cioè, sia il soggetto che acquista un immobile da un donatario o dai successivi acquirenti di un donatario, sia la banca che ne finanzia l'acquisto, titolare di un diritto di ipoteca su tale immobile, rispettivamente:

- ✓ dal rischio di restituzione dell'immobile all'erede legittimario che agisca ai sensi dell'art. 563 c.c. nei confronti dell'acquirente;
- ✓ dal rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile in seguito alla restituzione dello stesso all'erede legittimario, ai sensi dell'art. 561 c.c..

Possono richiedere ed acquistare la copertura, diventando contraenti: il donante, il donatario, il terzo acquirente o la relativa banca finanziatrice.

La Compagnia indennizza versando direttamente al legittimario - salvo i casi in cui la copertura sia operante solo a beneficio della banca finanziatrice - l'equivalente in denaro del valore dell'immobile (fino a concorrenza di un importo massimo stabilito in polizza, cd massimale) al fine di impedire la restituzione dell'immobile libero dall'eventuale ipoteca concessa dal creditore ipotecario. Saranno indennizzate anche le spese legali ragionevolmente sostenute dall'assicurato - documentate e preventivamente approvate per iscritto dalla Compagnia - per resistere alla richiesta dell'erede legittimario che agisce per ottenere la restituzione dell'immobile.



COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Il donatario e/o la sua banca finanziatrice non possono essere assicurati ai sensi della polizza.



SONO LIMITI DI COPERTURA?

- ! In determinate circostanze - ove esistenti alla data di decorrenza della polizza (i.e. la data in cui il premio è incassato) - la copertura assicurativa non troverà applicazione perché sintomo di un rischio già in essere, e cioè:
 - o nel caso in cui risulti notificato o trascritto nei registri immobiliari un atto di opposizione alla donazione;
 - o nel caso in cui l'assicurato o il contraente sia consapevole che è stata minacciata o intrapresa un'azione legale che possa comportare la restituzione dell'immobile.
- ! Nei confronti dell'assicurato creditore ipotecario le suddette circostanze di esclusione troveranno applicazione solo in caso in cui questi sia a conoscenza della notifica o trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione o dell'azione legale intrapresa dall'erede legittimario nei confronti del donatario.



DOVE VALE LA COPERTURA?

La polizza tutela dal rischio di restituzione di beni immobili donati siti in Italia e all'estero qualora alla successione del donante si applichi la legge italiana e la tutela dell'erede legittimario ivi prevista.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rilasciare talune dichiarazioni a favore della Compagnia che consentono a questa ultima di avere un set di informazioni adeguato per l'emissione della relativa copertura assicurativa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, in particolare per dolo o colpa grave, potrebbero comportare il venire meno della copertura assicurativa a seguito dell'azione di annullamento eventualmente esercitata da parte della Compagnia.

L'assicurato deve comunicare prontamente alla Compagnia qualsiasi azione intrapresa o anche solo minacciata dall'erede legittimario al fine di ottenere la restituzione dell'immobile, fornendo ogni documento e comunicazione utile per la valutazione della predetta richiesta. Ove il contraente sia il creditore ipotecario esso sarà tenuto a fornire alla Compagnia anche talune informazioni sul proprietario dell'immobile e ad informare il proprietario circa l'esistenza della polizza. Se, nel corso della durata della polizza, un nuovo acquirente dell'immobile ed il relativo creditore ipotecario (ove presente) divenissero i soggetti assicurati ai sensi della polizza, il nuovo acquirente dell'immobile dovrà comunicare prontamente alla Compagnia le proprie informazioni personali e quelle del creditore ipotecario (ove presente).

L'assicurato deve garantire alla Compagnia, nei limiti di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, il diritto di agire o resistere all'azione e sottoscrivere ogni opportuna procura richiesta dalla Compagnia in relazione ad esse, nonché prestare alla Compagnia, a spese di quest'ultima, ogni ragionevole assistenza in ogni altra azione o procedimento, come pure in ogni altra azione legittima che si renda opportuna o necessaria a ragionevole giudizio della Compagnia.

Ogniqualevolta la Compagnia abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo ai sensi della polizza, sarà fatto salvo il diritto della Compagnia di surrogarsi nei diritti dell'assicurato e di agire in rivalsa nei confronti del contraente e di terzi. Non rilevano gli atti che possano aver ridotto i diritti e le facoltà esercitabili dalla Compagnia, eventualmente posti in essere dall'assicurato. L'assicurato, su richiesta della Compagnia, è tenuto a trasferire alla stessa tutti i diritti e i rimedi nei confronti di qualunque soggetto, o in relazione a qualsiasi immobile, che dovessero risultare necessari al fine di salvaguardare il diritto di surrogazione e/o rivalsa. A tal fine, l'assicurato consentirà alla Compagnia di agire in giudizio, transigere o conciliare, in suo nome e per suo conto, in qualsivoglia circostanza o contenzioso relativo a tali diritti o rimedi.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il pagamento del premio deve essere effettuato prima della data di decorrenza della polizza. Il premio può essere pagato tramite bonifico bancario direttamente all'agente – che agisce per conto della Compagnia - secondo le modalità dallo stesso comunicate.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura decorre dalle ore 24:00 della data di decorrenza della polizza e rimane in vigore:

- con riguardo al proprietario dell'immobile: fino all'intervenuta prescrizione del diritto dell'erede legittimario del donante di promuovere un'azione di restituzione dell'immobile ovvero alla rinuncia di tale diritto o alla decadenza dallo stesso, nonché al mancato esito positivo dell'azione di restituzione da parte dell'erede legittimario ai sensi dell'art. 563 c.c..
- con riguardo alla banca finanziatrice: fino ad estinzione del finanziamento.

La Polizza non prevede il tacito rinnovo.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

La Polizza non prevede il diritto di recesso e terminerà dunque alla sua naturale scadenza, salvo nel caso in cui essa sia stata distribuita tramite tecniche di comunicazione a distanza, attraverso l'accesso al sito www.donazionefacile.it. In tale ipotesi, troveranno applicazione le norme a tutela del consumatore che prevedono la possibilità di recedere entro 14 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Il recesso si esercita mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Willis General Agency S.r.l., Via Tortona, 33 20144 – Milano (Mi), all'attenzione del legale rappresentante; detta comunicazione dovrà essere anticipata via email a Willis General Agency S.r.l. al seguente indirizzo: donazionefacile-wga@willis.com.